



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revocazione - rimedio a carattere eccezionale – ratio - giudizio rescindente – giudizio rescissorio - distinzione

Descrizione

Tradizionalmente, la revocazione viene configurata come un mezzo d'impugnazione a carattere eccezionale che risponde all'esigenza di porre rimedio ai casi in cui un giudizio si manifesti affetto da precisate patologie che ne hanno turbato il corso regolare o che lasciano presumere che, in assenza delle ragioni di turbativa, l'esito del giudizio avrebbe potuto essere diverso. In questi casi, eccezionalmente l'ordinamento può consentire che il bisogno di giustizia prevalga su quello di stabilità della decisione. Il giudizio di revocazione si articola in due distinte fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e in una fase rescissoria successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo quando il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Lo scrutinio positivo circa la sussistenza di una delle cause di revocazione consente quindi al giudice sportivo di riaprire il giudizio. Solo se in esito a tale esame preliminare si accerta che sussiste una causa di revocazione, la decisione viene "revocata" e si passa alla seconda fase, in cui viene rinnovato il giudizio, emendando i vizi di quello precedente. Il giudizio preliminare di ammissibilità costituisce, dunque, un filtro funzionale a consentire la celebrazione del giudizio di revocazione qualora emergano sopravvenienze fattuali, suscettibili di indurre il giudice della revocazione a riconsiderare alla loro luce il precedente assetto decisorio. Diversamente da quanto previsto nel sistema delle giurisdizioni generali che ammettono anche casi di revocazione ordinaria, nella giustizia sportiva la revocazione è intesa come *extraordinarium auxilium* previsto, in casi tassativi e particolarmente gravi, nei confronti di decisioni non più soggette ai mezzi ordinari di impugnazione. L'art. 63 CGS prevede infatti la possibilità di impugnare per revocazione le pronunce dei giudici sportivi inappellabili o divenute irrevocabili nei casi in cui, in seguito al passaggio in giudicato della decisione, si scopra un vizio occulto, ossia un vizio non rilevabile direttamente dal testo del provvedimento, che invalidi la decisione assunta.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 29/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0029 CFA del 1 settembre 2023 (A.S.D. Pontasserchio-sig. Tamagno Lorenzo/Procura federale interregionale)